Dottor MARCO ANELLINO
Notaio
00198 Roma - via Emilio dè Cavalieri, 7
Tel. 06.808.37.70 - 06.80837.73
e-mail: manellino@notariato.it

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
Albano Laziale

Registrato
in data 28/7/2026

al n. 14033
Serie 1T

REPERTORIO N.21382 RACCOLTA N. 17757

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE "BBELLUCCI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventitré
del mese di luglio

23 luglio 2026

In Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Marco Anellino, Notaio in Roma, con studio in via Emilio de' Cavalieri n. 7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, alla presenza dei testimoni:

- MADEO Eleonora, nata a Venezia il giorno 12 aprile 1977, domiciliata a Roma, via Carlo Tenca n.7;
- SACRIPANTI Valter, nato a Roma il giorno 25 giugno 1963, domiciliato in Roma, viale Gorgia di Leontini n. 260;

sono comparsi:

- D'ANDREA Maria Teresa, nata a Roma il giorno 10 luglio 1970, residente in Roma, via Brentonico n. 42, codice fiscale DND MTR 70L50 H501N;
- BELLUCCI Andrea, nato a Roma il giorno 14 febbraio 1971, residente in Roma, via Brentonico n. 42, codice fiscale BLL NDR 71B14 H501W;
- BELLUCCI Federico, nato a Roma il giorno 11 aprile 2001, residente in Roma, via Teognide n. 9, codice fiscale BLL FRC 01D11 H501I;

di seguito indicati anche come "Fondatori".

Sono altresì presenti, al solo fine di accettare le cariche di cui infra:

- BELLUCCI Valentina, nata a Roma il giorno 23 maggio 1979, residente in Roma, viale dei Promontori n. 310, codice fiscale BLL VNT 79E63 H501N;
- SACCHETTI Francesco, nato a Roma il giorno 30 agosto 1983 residente in Roma, Via Giuseppe Lucchetti Rossi n. 28, codice fiscale SCC FNC 83M30 H501G;
- AMORUSO Luigi, nato a Castellammare di Stabia il giorno 6 giugno 1972, residente in Roma, via Angelo De Gubernatis n. 51, codice fiscale MRS LGU 72H06 C129N;
- DI MARZIO Stefano, nato a Roma il giorno 27 settembre 1970, residente in Roma, via del Lido di Castelporziano n. 61, codice fiscale DMR SFN 70P27 H501A,

di seguito indicati anche come "Consiglieri".

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto stipulano e convengono quanto segue.

1) Viene costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, da D'ANDREA Maria Teresa, BELLUCCI Andrea e BELLUCCI Federico una Fondazione denominata: "BBELLUCCI FONDAZIONE ETS".

2) La fondazione ha sede in Roma, Piazza dell'Emporio 11A.

3) La fondazione eserciterà in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare realizzerà le attività di interesse generale indicate nell'art.2 dello Statuto infra allegato.
4) La Fondazione ha durata illimitata, salvo il suo scioglimento nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.
5) La fondazione sarà disciplinata dalle norme sull'ordinamento e funzionamento indicate nello Statuto che si allega sotto la lettera **"A"** e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
6) L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che resterà in carica a tempo indeterminato, salvo i casi previsti nello statuto.
I comparenti nominano:
- BELLUCCI Andrea, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- BELLUCCI Federico, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- D'ANDREA Maria Teresa, Consigliere;
- BELLUCCI Valentina, Consigliere;
- SACCHETTI Francesco, Consigliere;
- AMORUSO Luigi, Consigliere;
- DI MARZIO Stefano, Consigliere;
i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, al Vice Presidente, è attribuita la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; la firma da parte del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
7) I componenti del Consiglio di Amministrazione nominano a ricoprire la carica di Membro Unico dell'Organo di Controllo:
- OTERI Antonella, nata a Roma il giorno 2 febbraio 1966, codice fiscale TRO NNL 66B24 H501G, residente in Roma, piazza Fonteiana n. 16, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al numero 90405 con provvedimento D.M. del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 87, in data 2 novembre 199, la quale ha già dichiarato di accettare la carica e di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge.
L'Organo di Controllo scade alla data della riunione del consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è

rieleggibile.
8) In ossequio all’articolo 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017, a costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i Fondatori, destinano ad essa in dotazione la somma di Euro 30.000,00 (trentamila).
La predetta somma è stata depositata sul mio conto "dedicato" dedicato, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, codice IBAN: IT74T0832703206000000036770, mediante l’accredito di tre bonifici bancari di Euro 10.000,00 ciascuno effettuato da ciascun fondatore,
Numero Ordine 00206357968;
Numero Ordine 00206357721;
TRN 260709327529012148032000 3200IT;
con l'incarico di accreditare detta somma alla Fondazione non appena la stessa verrà iscritta al Registro Unico del Terzo Settore ed abbia aperto il conto corrente bancario.
Io Notaio certifico e attesto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, D.M. n. 106/2020, che il patrimonio della Fondazione è pertanto almeno pari al patrimonio minimo richiesto di Euro 30.000,00 (trentamila).
9) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).
10) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con pec, raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
11) I comparenti conferiscono mandato al Presidente ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto tutte quelle eventuali modifiche richieste dalle competenti Autorità Amministrative per il riconoscimento della Fondazione, la sua iscrizione nel registro unico degli enti del terzo settore nella sezione “altri enti del terzo settore” e l’attribuzione del codice fiscale con il codice attività 94.99.20.
12) Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dei fondatori che richiedono, ai sensi dell'art.82 D.Lgs. n. 117/2017, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta di bollo.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta.
Di quest'atto, unitamente allo statuto, scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio.
Occupa pagine otto fin qui di due fogli.
Firmato: Maria Teresa D'andrea - Andrea Bellucci - Federico Bellucci - Valentina Bellucci - Francesco Sacchetti - Luigi Amoruso - Stefano Di Marzio - Eleonora Madeo
- Valter Sacripanti - Marco Anellino Notaio
Allegato "A" All'atto Rep.21382/17757

STATUTO

"BBELLUCCI FONDAZIONE ETS".

***

ARTICOLO 1)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – MODIFICHE

1.1. È costituita una Fondazione denominata "BBELLUCCI FONDAZIONE ETS".
1.2. La Fondazione ha sede legale in Roma.
Con deliberazione dell'Organo Amministrativo, la sede potrà essere trasferita in altro luogo, purché nell'ambito del Comune sopra detto, e potranno essere istituite anche sedi secondarie ed uffici, anche senza stabile rappresentanza, in altre città d'Italia.
1.3. La Fondazione ha durata illimitata.
1.4. Le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci dal momento della loro iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Per le modifiche dello Statuto sono necessari e, al tempo stesso, sufficienti, i voti favorevoli espressi da almeno due dei tre Fondatori.
Quando gli stessi non ricopriranno più alcuna carica, sarà invece necessario il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE - OGGETTO

2.1. La Fondazione, ispirata alla memoria di Beatrice, che coltivava un profondo amore per la vita in tutte le sue espressioni e nella più ampia accezione del termine, svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, si propone di:
i) promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche, con particolare attenzione allo sport giovanile, allo sport quale strumento educativo e di inclusione sociale e allo sport adattato per ragazzi, anche con disabilità motorie o sensoriali; promuovere le discipline

sportive integrate, paralimpiche e preparalimpiche; organizzare corsi, allenamenti, gare, stage, manifestazioni ed eventi sportivi; sostenere associazioni sportive inclusive; concedere borse sportive, voucher e contributi destinati all'acquisto di attrezzature, alle iscrizioni, alle trasferte, alle visite mediche e alle certificazioni sportive, nonché sviluppare progetti educativi volti a diffondere i valori dello sport e della pratica sportiva;
ii) promuovere l'educazione, l'istruzione e la formazione mediante attività culturali, musicali, sportive, ricreative e iniziative rivolte ai giovani e alle comunità educanti;
iii) promuovere la tutela e la valorizzazione degli animali, con particolare riguardo ai gatti, attraverso iniziative di assistenza, cura e protezione;
iv) promuovere la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti, anche mediante progetti da realizzare presso scuole, università ed enti pubblici e privati, campagne informative e di sensibilizzazione, attività formative, borse di studio, premi e interventi di sostegno psicologico successivi agli eventi traumatici;
v) promuovere interventi e servizi sociali a favore dei giovani, delle vittime di incidenti, delle persone con disabilità, dei malati e dei soggetti fragili o svantaggiati, nonché dei rispettivi nuclei familiari; promuovere e tutelare la salute mediante iniziative formative, divulgative e di sensibilizzazione, nonché campagne di prevenzione, anche con riferimento ai rischi connessi alla circolazione stradale;
vi) sostenere economicamente e materialmente le famiglie delle giovani vittime di traumi o di incidenti, mediante l'erogazione di contributi destinati alle cure mediche, riabilitative e protesiche, ai trasporti sanitari, alla fisioterapia, alla logopedia, alla psicoterapia e a ogni altra terapia necessaria;
vii) offrire ospitalità e supporto logistico ai familiari dei ragazzi ricoverati presso strutture sanitarie, mediante contributi per l'alloggio, l'ospitalità temporanea, i trasporti o altre forme di assistenza e di vicinanza solidale;
viii) svolgere attività di beneficenza, mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi a favore di persone, enti e famiglie in stato di bisogno, con particolare riguardo alle situazioni di improvvisa o grave difficoltà economica e sociale;
ix) promuovere la cultura della vita, del rispetto della persona, della solidarietà e dell'impegno sociale mediante l'organizzazione di eventi, incontri, progetti educativi, premi, borse di studio e ogni altra iniziativa coerente con le finalità istituzionali della Fondazione;
x) fornire assistenza psicologica, anche mediante percorsi di terapia individuale e di gruppo svolti da psicologi e

psicoterapeuti convenzionati, a favore dei familiari e delle persone legate da significativi rapporti affettivi alle vittime di incidenti stradali; offrire ai familiari delle vittime servizi di orientamento, consulenza e assistenza legale, anche attraverso professionisti e studi legali e notarili convenzionati, per il supporto nei procedimenti civili e penali connessi all'evento lesivo e nelle pratiche successorie conseguenti al decesso.
La Fondazione potrà concedere il proprio patrocinio a iniziative, eventi e progetti coerenti con le proprie finalità istituzionali organizzando convegni e congressi, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini; incentivando e realizzando l'attività di volontariato senza fini di lucro; collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi, provvedimenti e linee guida; collaborando a livello nazionale con le autorità, con i centri universitari e ospedalieri e con le altre istituzioni competenti nella gestione, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria, che di quella sociale, in favore dei pazienti e delle loro famiglie; organizzando e gestendo attività culturali di interesse sociale; promuovendo e organizzando seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; istituendo premi e borse di ricerca.
2.2. La fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o, ove ammesso, nella nota integrativa o nel rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017.
2.3. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo organizzato e continuativo, nel rispetto dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative linee guida, garantendo sempre trasparenza nelle finalità e correttezza nei confronti dei donatori e del pubblico.
ARTICOLO 3)
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

3.1. Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale che ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila), nonché da eventuali ulteriori successivi apporti e dotazioni da parte dei Fondatori o di terzi.
3.2. Il patrimonio è costituito, in particolare, da:
a) il fondo di dotazione iniziale, come risultante dall'atto costitutivo e comunque non inferiore al patrimonio minimo eventualmente richiesto dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017;
b) i beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e siano espressamente destinati a incrementare il fondo di dotazione;
c) eventuali lasciti, donazioni e liberalità con vincolo di destinazione al patrimonio;
d) ogni altra liberalità destinata espressamente ad incremento del patrimonio.
Le erogazioni liberali dei fondatori e dei terzi destinate al fondo di dotazione sono irrevocabili e non sono ripetibili né in caso di scioglimento, né in caso di recesso o esclusione dai rapporti con la Fondazione.
Il patrimonio può essere impiegato in forme di investimento coerenti con i fini istituzionali, garantendo prudenza, diversificazione e conservazione del valore.
3.3. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività, la Fondazione si avvale delle seguenti entrate:
a) rendite e proventi del patrimonio;
b) contributi pubblici di Unione europea, Stato, Regioni, enti locali ed altri enti pubblici;
c) contributi, liberalità, donazioni e lasciti da soggetti privati;
d) proventi derivanti da attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;
e) proventi derivanti da attività diverse ex art. 6 D.Lgs. n. 117/2017;
f) proventi da raccolte fondi;
g) ogni altro provento compatibile con le norme vigenti.
Gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali o all'incremento del patrimonio.
3.4. Il patrimonio della Fondazione è vincolato in via esclusiva al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dell'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.
Nella fondazione, una volta che sarà riconosciuta come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio.
3.5. Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n.117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3.6. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
ARTICOLO 4)
MEMBRI DELLA FONDAZIONE: FONDATORI E PARTECIPANTI
4.1. Sono membri della Fondazione:
a) i Fondatori;
b) i Partecipanti, eventualmente suddivisi in categorie (es. sostenitori, benemeriti, ecc.), ove istituite.
4.2. La qualifica di Fondatore spetta ai soggetti indicati nell'atto costitutivo e nel presente Statuto.
4.3. I Partecipanti sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in modo significativo alle attività o al patrimonio della Fondazione, secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento "interno" approvato dal Consiglio di amministrazione.
L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione di rigetto è motivata e comunicata entro trenta giorni.
ARTICOLO 5)
FONDATORI E LORO PREROGATIVE
5.1. Sono Fondatori: D'ANDREA Maria Teresa, BELLUCCI Andrea, BELLUCCI Federico.
La qualifica è personale, non trasmissibile e si estingue con la morte.
5.2. I Fondatori:
a) sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione;
b) restano in carica a tempo indeterminato.
È necessario il voto favorevole espresso da almeno due fondatori per effettuare:
- modifiche statutarie;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione, scioglimento, liquidazione);
- atti patrimoniali superiori a euro 100.000,00 (centomila).
5.3. I Fondatori possono essere revocati solo per giusta causa.
ARTICOLO 6)
VOLONTARI, LAVORATORI E COLLABORATORI
6.1. La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari, nel rispetto degli artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 117/2017 e di lavoratori subordinati o autonomi, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 117/2017.
6.2. I rapporti di lavoro sono disciplinati dal diritto del

lavoro e dai contratti collettivi applicabili, nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.
6.3. I volontari sono iscritti in un apposito registro, ove previsto, e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017.
ARTICOLO 7)
TRASPARENZA, EMOLUMENTI E CONFLITTI DI INTERESSE
7.1. La Fondazione assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle relative norme attuative.
7.2. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, rimborsi spese, a qualsiasi titolo attribuiti agli amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo, a dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni e ad altri soggetti sono determinati nel rispetto dei limiti dell'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017, nonché dei principi di proporzionalità alla responsabilità assunta, all'attività svolta e alle competenze richieste.
7.3. Gli amministratori e i componenti degli organi sociali devono comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, astenendosi dalle deliberazioni relative.
ARTICOLO 8)
ORGANI
8.1. Organi della Fondazione sono e potranno essere:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) l'Organo di Controllo;
e) il Tesoriere (eventuale);
f) il Direttore generale (eventuale);
g) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale).
ARTICOLO 9)
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a tre membri inclusi i fondatori-amministratori.
9.2. I primi membri del Consiglio di Amministrazione nominati nell'atto costitutivo durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca da parte di D'ANDREA Maria Teresa, BELLUCCI Andrea e BELLUCCI Federico; quelli nominati successivamente dureranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.
Quando un membro del Consiglio di amministrazione venga a mancare per dimissioni, morte o revoca per giusta causa, gli altri rimasti in carica, con il necessario voto favorevole espresso da almeno due Fondatori, provvedono a nominarne un altro in sostituzione.
9.3. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, il Consiglio:
a) attua gli indirizzi istituzionali e provvede al perseguimento degli scopi della Fondazione;
b) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio di previsione annuale e il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge;
c) delibera sugli atti di gestione patrimoniale, sugli investimenti e sull'utilizzo dei fondi;
d) delibera su contratti, convenzioni, incarichi, collaborazioni e su ogni altro atto ritenuto utile per le attività istituzionali;
e) nomina i componenti dell'organo di controllo ed, eventualmente, il Direttore Generale, la Società di Revisione o il Revisore Legale;
f) nomina eventuali comitati, gruppi di lavoro o responsabili di progetti;
h) delibera in merito alle assunzioni di personale o all'attivazione di collaborazioni professionali;
i) esercita ogni altra funzione non riservata dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
Al consiglio di amministrazione spettano più in generale, mutatis mutandis, le competenze che in una società per azioni spettano all'assemblea dei soci e all'organo amministrativo.
9.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Inoltre, può nominare uno o più consiglieri delegati e/o procuratori speciali, stabilendone i poteri, nonché direttori generali.
9.5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei suoi membri.
La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, messaggio inviato al numero di cellulare dei membri anche tramite WhatsApp o messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo, purché la convocazione pervenga ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza.
9.6. Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti e con il necessario voto favorevole espresso da almeno due Fondatori. In caso di

parità dei voti, si considererà approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Presidente.
9.7. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio e potrà, pertanto, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto di quest'ultima.
9.8. La carica di Presidente spetta a vita a BELLUCCI Andrea.
9.9. Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio di un Segretario;
- firma tutti gli atti della fondazione;
- predispone lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva.
9.10. Alla cessazione della carica del Presidente, il Vice Presidente assume automaticamente, per tutta la durata della sua vita, la Presidenza.
Successivamente, la carica di Presidente spetterà al soggetto nominato con il voto espresso dalla maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione e, in ogni caso, con il necessario voto favorevole espresso da almeno due Fondatori.
9.11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
9.12. Al Tesoriere, eventualmente nominato, è attribuita:
- la rappresentanza della Fondazione limitatamente ai rapporti con istituti bancari, intermediari finanziari, Poste Italiane S.p.A. e soggetti equiparati;
- la gestione patrimoniale dell'ente nei limiti delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio di previsione.

ARTICOLO 10)
ORGANO DI CONTROLLO
10.1. La Fondazione deve procedere alla nomina di un Organo di Controllo, anche Monocratico, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 117/2017.
10.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, c.c.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
10.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
10.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
10.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componente dell'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 11)
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
11.1. Salvo quanto previsto nell'articolo precedente, la Fondazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto.
11.2. Il Revisore legale dei Conti è nominato dal Presidente e provvede alla verifica e al controllo della contabilità della Fondazione, dei suoi bilanci e stati patrimoniali, con tutte le facoltà ed i poteri di legge.
ARTICOLO 12)
LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
12.1. I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
ARTICOLO 13)

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

13.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2. L'organo amministrativo della Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, ove ne ricorrano i presupposti) in conformità agli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 117/2017 e al D.M. n. 39/2020, utilizzando la modulistica approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

13.3. Il bilancio è approvato entro i termini di legge e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora ricorrano i presupposti dell'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, in particolare quando la Fondazione:

- abbia entrate superiori a euro 1.000.000 annui, oppure
- svolga attività socio-sanitarie o educative rivolte a terzi dietro pagamento di corrispettivi,

essa provvede altresì alla redazione e al deposito del bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida ministeriali vigenti.

Tutta la documentazione contabile è conservata e resa disponibile secondo i termini di legge e nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti per gli Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 14)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

14.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o se il patrimonio divenga insufficiente o, in genere, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c.

14.2. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

14.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con pec, raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 15)
RINVIO
15.1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.117/2017, nel Codice Civile e nelle altre disposizioni di legge in materia.
15.2. Eventuali adeguamenti statutari richiesti da sopravvenute disposizioni di legge o da indicazioni vincolanti delle Autorità competenti possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti e con le modalità consentiti dalla legge.
Firmato: Maria Teresa D'andrea - Andrea Bellucci - Federico Bellucci - Valentina Bellucci - Francesco Sacchetti - Luigi Amoruso - Stefano Di Marzio - Eleonora Madeo - Valter Sacripanti - Marco Anellino Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Io sottoscritto Dott. Marco Anellino, Notaio in Roma, con studio in Roma,Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, che si compone di pagine n. 15, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge.
Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".
Roma, 30 luglio 2026

Firmato digitalmente da
MARCO ANELLINO
C: IT
O: ROMA:80126830589